



CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI SEDI DI SESTO SAN GIOVANNI, PIEVE EMANUELE, MELEGNANO

Sommario

| | |
|--|----|
| 1. OGGETTO | 1 |
| 1.1 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA | 1 |
| 1.2 DURATA, IMPORTO E MODALITA' DI CONSEGNA DELLA FORNITURA | 2 |
| 1.3 PREZZI CONTRATTUALI E RELATIVO ADEGUAMENTO | 3 |
| 1.4 EFFETTUAZIONI ORDINI E REFERENTE DELL'AGGIUDICATARIO | 3 |
| 2. RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO E RIFERIMENTI NORMATIVI | 3 |
| 2.1 PRESCRIZIONI DELL'AGGIUDICATARIO IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE TUTELA DELLA NATURA E SVILUPPO SOSTENIBILE - QUALIFICAZIONI NECESSARIE | 4 |
| 2.2 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI | 5 |
| 3. SUBAPPALTO | 5 |
| 4. GARANZIA DEFINITIVA | 6 |
| 4.1 DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE | 6 |
| 4.2 OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO - GARANZIE ASSICURATIVE | 6 |
| 4.3 PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO | 6 |
| 5. MODALITA' DI PAGAMENTO | 7 |
| 6. INADEMPIMENTO E PENALI | 8 |
| 7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | 9 |
| 8. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO | 9 |
| 9. NORME GENERALI | 9 |
| 10. FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE | 10 |

1. OGGETTO

1.1 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di derrate alimentari per le sedi AFOL di Sesto San Giovanni, Pieve Emanuele e Melegnano come descritto nella scheda tecnica allegata al presente capitolato (Allegato 2: elenco indicativo dei prodotti che saranno oggetto di fornitura stilato in considerazione degli acquisti effettuati nell'ultimo anno).

Per la presente fornitura non sono ammessi prodotti O.G.M. e prodotti contenenti ingredienti quali: oli idrogenati e parzialmente idrogenati, olio di palma, ad eccezione di prodotti specifici espressamente richiesti (es. margarina).

La fornitura viene suddivisa in 5 lotti merceologici, di seguito elencati:

| DESCRIZIONE | CODICE C.I.G. | COSTO STIMATO ANNUO 2019-20 | COSTO STIMATO ANNUO 2020-21 | IMPORTO A BASE GARA | DETTAGLIO INDICATIVO PRODOTTI |
|--|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|
| LOTTO N. 1: ALIMENTARI VARI (Bevande, secco, gelo) | 7829423440 | € 33.792,16 | € 37.981,27 | € 71.773,43 | All. 2a |
| LOTTO N. 2: PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI | 782944131B | € 18.747,89 | € 21.072,01 | € 39.819,90 | All. 2b |
| LOTTO N. 3: CARNI FRESCHE, GELO, SALUMI, LATTICINI, UOVA | 7829450A86 | € 34.720,36 | € 39.024,54 | € 73.744,90 | All. 2c |
| LOTTO N. 4: PESCE FRESCO E GELO | 78294591F6 | € 1.396,90 | € 1.570,07 | € 2.966,97 | All. 2d |
| LOTTO N. 5: CAFFE' (Macchina in comodato) | 7829469A34 | € 3.244,12 | € 3.646,28 | € 6.890,40 | All. 2e |

SEDE LEGALE

1.2 DURATA, IMPORTO E MODALITA' DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

La durata del contratto è di due anni.

Il valore stimato dell'appalto è stabilito in € 195.195,60 oltre IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 1.951,96 oltre IVA.

Detto importo ha carattere presuntivo: le quantità ordinate potranno differire rispetto a quanto indicato in sede di gara e saranno determinate sulla base delle effettive necessità delle varie sedi tenuto conto della programmazione scolastica diurna e serale e delle attività accessorie di AFOL Metropolitana nell'ambito della ristorazione.

L'Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento, qualora vengano effettuati ordini per un budget inferiore a quello sopra indicato.

L'importo indicato pertanto non è in alcun modo impegnativo né vincolante per il Committente, atteso che l'importo globale "effettivo" erogato del contratto sarà quantificato solo a seguito dell'emissione dei singoli Ordini d'acquisto.

I prezzi unitari e le percentuali di ribasso offerti dall'Aggiudicatario si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, indipendentemente da qualsiasi eventualità ancorché impreveduta, intendendosi conseguentemente esclusa ogni revisione del prezzo contrattuale.

Le consegne dovranno, di norma, avvenire una volta a settimana nei locali magazzino delle tre sedi. L'impresa si impegna a consegnare i beni in base a quanto indicato nell'ordine, fatti salvi i casi di mancata effettuazione delle lezioni e attività didattiche programmate (con conseguente non effettuazione degli ordini di acquisto) non dipendenti dalla organizzazione e programmazione della Stazione appaltante. In questo caso potranno essere sospesi eventuali ordini di alimenti non ancora consegnati, senza nulla pretendere da parte della ditta fornitrice.

Il fornitore dovrà fornire un recapito telefonico e un indirizzo e-mail per l'inoltro delle ordinazioni.

I referenti della Stazione appaltante controlleranno quantità, genere e perfetta corrispondenza dei beni consegnati ai requisiti indicati nel presente capitolato, anche in materia di autocontrollo alimentare (H.A.C.C.P. D.Lgs. 155/97).

Le consegne dovranno essere effettuate tassativamente dalle ore 8.00 alle ore 10.00 del giorno indicato nell'ordine presso i magazzini delle sedi di:

- Sesto San Giovanni - viale Italia 548,
- Pieve Emanuele - via dei Gigli snc,
- Melegnano - piazza Bianchi 2.

D'intesa con il referente degli ordini della Stazione appaltante potranno essere concordati orari diversi.

Le derrate consegnate in orari e giorni non concordati potranno essere rifiutate e dovranno essere eseguite le consegne immediatamente la mattina seguente entro le ore 8.30, con esplicita garanzia di avvenuto mantenimento delle temperature della linea del freddo.

Qualora la merce sia quantitativamente difforme dall'ordine il referente AFOL dovrà segnalarlo sulla bolla di consegna. Nel caso di difformità qualitativa la merce sarà respinta e il fornitore dovrà provvedere al ritiro dei beni non corrispondenti ai requisiti prescritti e procedere alla sostituzione. Se la merce consegnata risultasse in tutto o in parte di qualità inferiore a quella indicata in sede di ordine, l'Amministrazione ha il diritto insindacabile di applicare penali, rifiutare la merce, pretendere la sostituzione con altra idonea al fine di favorire lo svolgimento delle lezioni pratiche.

In caso di mancata esecuzione dell'ordine e quindi di mancata fornitura, si applicheranno le penali all'uopo previste. La merce non fornita per cause non dipendenti da forza maggiore, potrà, a discrezione della stazione appaltante, essere acquistata dalla stessa presso altri fornitori e l'intera somma, comprensiva anche dell'eventuale maggiore spesa sarà addebitata al soggetto aggiudicatario mediante trattenuta sui crediti allo stesso spettanti.

In fase di verifica e accettazione della merce l'Amministrazione si avvarrà di personale dipendente per verificare l'idoneità del prodotto con riferimento ai seguenti parametri:

- Condizioni di trasporto;
- Conformità dell'etichetta;
- Integrità delle confezioni;
- Data di scadenza;
- Corrispondenza tra ordine e fornitura.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità in ordine a vizi apparenti ed occulti non rilevabili all'atto della consegna. Viene riconosciuto alla Stazione appaltante il

diritto di risarcimento dei danni subiti per eventuali conseguenze derivanti dal consumo della merce.

Le derrate devono essere fornite al netto, devono essere corrispondenti ai pesi e alle pezzature richieste: eventuali eccedenze non autorizzate non verranno accettate.

Il fornitore dovrà altresì fornire i documenti prescritti per le procedure di autocontrollo igienico-sanitario in uso presso l'Azienda.

Le consegne dovranno essere garantite anche in caso di scioperi, nevicate ed altri impedimenti.

Il trasporto dei prodotti dovrà avvenire su mezzi aventi i requisiti stabiliti dalla legge, alle temperature prescritte con Decreto 12.10.1981 del Ministro della Sanità, nonché nel rispetto del D.Lgs. 6/11/2007, n. 193. I documenti di trasporto dovranno riportare l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna, oltre a specifica indicazione della provenienza e/o data di scadenza di prodotti suddivisi per tipologia alimentare secondo quanto previsto dalle leggi vigenti al momento in tema di tracciabilità dei generi alimentari.

1.3 PREZZI CONTRATTUALI E RELATIVO ADEGUAMENTO

I prezzi offerti dal soggetto aggiudicatario dovranno essere indicati con riferimento alle unità di misura (kg,lt,pz) dei prodotti, comprensivi di ogni e qualsiasi spesa per imballaggio, trasporto, consegna, facchinaggio, scarico, esclusa I.V.A. e non possono subire aumenti nel caso di richiesta di consegne frazionate o ulteriormente frazionate rispetto alle unità di misura prestabilite. Eventuali richieste di adeguamento dei prezzi potranno essere valutate dalla stazione appaltante esclusivamente se comprovate da adeguata documentazione.

Qualora fosse necessario inserire prodotti nuovi non previsti nei lotti, i relativi prezzi saranno oggetto di apposito preventivo sottoposto per approvazione alla Stazione appaltante. Per i lotti riferiti a: pesce fresco e frutta e verdura si farà riferimento ai listini prezzi del Mercato ittico di Milano e dei Mercati della piazza di Milano del giorno precedente la consegna di ciascun prodotto.

Oltre all'ipotesi di modifica disposte nel presente capitolato, l'importo contrattuale può subire variazioni nelle ipotesi previste dal vigente codice dei contratti pubblici.

Si precisa che le modifiche e le varianti ex art. 106 c. 1 del d. lgs. 50/2016, potranno essere determinate dall'incremento dei servizi erogati da parte dell'Agenzia nell'ambito dell'attività istituzionale, non rigidamente preventivabili a priori. Si specifica a tal fine che i quantitativi riportati nell'Elenco di ciascun lotto sono stati stimati in via presuntiva ed il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di fornire la maggiore o minore quantità di prodotti non potendo pretendere indennizzi di sorta durante l'esecuzione della fornitura qualora la Stazione appaltante proceda ad ordinare quantitativi maggiori o minori.

1.4 EFFETTUAZIONI ORDINI E REFERENTE DELL'AGGIUDICATARIO

L'Amministrazione appaltante indicherà i nominativi del personale autorizzato all'effettuazione degli ordini; nessun ordine potrà essere accettato dal soggetto aggiudicatario se effettuato da personale non autorizzato. L'Amministrazione appaltante si riserva, qualora non venissero offerti dai soggetti aggiudicatari sistemi informatizzati per l'esecuzione dell'appalto, di utilizzare la propria modulistica nella quale la quantità e la qualità delle derrate siano ben evidenziate e in ogni modo rispettino la definizione merceologica generale delle derrate.

Il soggetto aggiudicatario dovrà individuare un proprio responsabile della commessa, il cui nominativo, indirizzo e riferimenti telefonici saranno comunicati alla Stazione appaltante e che si renderà disponibile per tutto quanto attiene l'esecuzione dell'appalto.

2. RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'aggiudicatario garantisce che tutti i generi alimentari dovranno essere prodotti, sezionati e confezionati con i requisiti e le garanzie previsti dalle disposizioni vigenti; i prodotti pertanto, non dovranno presentare segni di deterioramento e le loro confezioni dovranno essere in perfetto stato di conservazione.

Le principali normative di riferimento sono di seguito riportate:

Gli imballaggi dei prodotti surgelati dovranno essere conformi a:

- Legge n. 283/62: “Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande” e successive modificazioni.

Le confezioni e le etichettature devono essere conformi alle leggi vigenti:

- D.Lgs. 27.01.1992 n. 109 e s.m.i., “Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE - concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari”.
- D.Lgs. 110/1992: “Attuazione della direttiva n. 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana”.
 - D.Lgs. 94/2001: “Attuazione delle direttive 1999/2/CE e 1993/3/CE concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti”.
 - D.Lgs. 114/2006: “Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari”.

L'etichettatura delle carni bovine fresche deve essere conforme a:

- Regolamenti CEE n° 805/1968;
- Regolamenti CEE n° 1208/1981;
- Regolamenti CEE n° 2930/1981
- Regolamento CE n. 2377/90;
- Regolamento CE n. 1760/2000;
- Regolamento CE n. 1825/2000;
- D.M. 30 agosto 2000 "indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine";
 - Regolamento CE n. 853/04;
 - Regolamento CE n. 2073/05;
 - Regolamento CE n. 1881/06;
 - Regolamento U.E. n. 37/2010

L'etichettatura delle carni di pollame deve essere conforme a:

- Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008;
- O.M. 26 agosto 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana.

Tracciabilità e rintracciabilità

La ditta fornitrice, con apposita procedura, deve poter garantire la rintracciabilità "a monte, a valle ed interna" come da Regolamento CE 178/2002.

I prodotti ortofrutticoli dovranno rispondere a tutte le norme attualmente vigenti in riferimento a norme di qualità, caratteristiche merceologiche, caratteristiche igienico- sanitarie, etichettatura, imballaggi, limiti di contaminazione microbiologica:

- Regolamento CEE n. 920/89;
- Regolamento CEE n. 1779/01;
- Regolamenti CE, DL 339/92 e succ. modifiche ed integrazioni,
- D Lgs 306/2002, D.M. 07/08/59 n. 200, D.M. 31/12/60, ed ogni altra normativa).

Dovranno essere rispettate le disposizioni del D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25/07/2011 con particolare riguardo alle norme ambientali sotto indicate:

- Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

I prodotti surgelati devono avere il termine di scadenza a non meno di 12 (dodici) mesi.

2.1 PRESCRIZIONI DELL'AGGIUDICATARIO IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE, TUTELA DELLA NATURA E SVILUPPO SOSTENIBILE - QUALIFICAZIONI NECESSARIE

a. Certificazioni inerenti il fornitore:

Per Fornitore si intende ogni Azienda che consegna direttamente o tramite vettore il prodotto alimentare, la cui ragione sociale è presente nel documento di trasporto che accompagna le derrate.

Le certificazioni del fornitore si definiscono in funzione dei prodotti forniti e sono di seguito indicate:

- Prodotti: DOP - IGP - STG:

Tutti i prodotti DOP, IGP e STG devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.510/2006, (CE) N. 1898/2006 e (CE) N. 509/2006, con successive modificazioni e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

- Prodotti biologici:

Tutti i prodotti biologici di cui al presente paragrafo, devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N. 889/2008 della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

- Produzione integrata:

Tutti i prodotti da produzione integrata devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dalla norma UNI 11233:2009.

b. Certificazione inerente i prodotti:

I prodotti devono essere certificati da organismi di certificazione conformi ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e accreditati in conformità delle stesse.

c. Dovranno essere rispettati i criteri di base previsti dal decreto Ministeriale dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011 avente ad oggetto: "Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni". Le specifiche tecniche di base da rispettare sono quelle indicate al punto 6.3 del summenzionato D.M.

2.2 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Si specifica che l'acquisizione delle derrate potrà subire una contrazione durante il periodo estivo ed in corrispondenza di altri periodi di sospensione delle lezioni.

Tutte le schede tecniche inerenti i prodotti oggetto di fornitura dovranno essere rese disponibili alla stazione appaltante.

Al di là della rispondenza dei prodotti forniti alle normative vigenti e alle definizioni e caratteristiche richieste ed indicate nel presente Capitolato, la Ditta Aggiudicataria dovrà dare la propria disponibilità a fornire prodotti di altra marca o tipologia, comunque simile, qualora la Stazione Appaltante giudichi determinati prodotti forniti non idonei alle esigenze del servizio, sul piano delle caratteristiche organolettiche.

I prodotti di volta in volta forniti dovranno:

- Avere caratteristiche qualitative di prima scelta;
- Rispettare la pezzatura considerando che la quantità minima non dovrà essere legata a confezioni standard ma con possibilità di acquistare pezzi singoli;
- Non cambiare marchio dei prodotti senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione appaltante;
- Essere in perfette condizioni di conservazione e di igiene ovvero privi di contaminazioni microbiche, fungine o di altra origine tali da compromettere la sicurezza (normalità delle caratteristiche organolettiche);
- La merce non deve essere scaduta o in prossimità di scadenza, deve avere i due terzi (2/3) della shelf life: per i prodotti ortofrutticoli è necessaria la garanzia di buono stato di vegetazione.

3. SUBAPPALTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art.105 D.Lgs. 50/2016 tutte le prestazioni sono subappaltabili da parte dell'impresa concorrente o dell'impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE o imprese aderenti a contratto di rete fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni. Il concorrente deve indicare all'atto

dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art.105 D.Lgs. 50/2016.

La quota subappaltabile non può comunque essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

4. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore del servizio, relativamente ai lotti 1, 2 e/o 3, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo offerto.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 D.Lgs. 50/2016, descritte al punto 7 della Lettera di invito.

La mancata costituzione della garanzia contrattuale determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, con conseguente aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento. AFOL ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta a causa della risoluzione del contratto disposta in danno all'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica della conformità e sarà incamerata da AFOL Metropolitana in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore. La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'impresa concessionaria ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto.

4.1 DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

Il soggetto aggiudicatario dovrà essere dotato di un piano di autocontrollo H.A.C.C.P. adottato ai sensi del D.Lgs. 6/11/2007, n. 193 di cui, in caso di richiesta, dovrà essere prodotta copia all'Amministrazione appaltante prima della stipulazione del contratto. Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre aver attivato un sistema di sicurezza alimentare che garantisca la tracciabilità degli alimenti forniti secondo quanto sancito dal Regolamento 178/2002/CE del Parlamento e del Consiglio che stabilisce i principi e requisiti generali della legislazione alimentare in materia di rintracciabilità e responsabilità e specificato dall'Accordo Stato/Regioni del 28/7/2005 "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica" volto all'attuazione del sopra citato Regolamento 178/2002/CE.

4.2 OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO - GARANZIE ASSICURATIVE

Il soggetto aggiudicatario assume ogni responsabilità per qualsiasi danno derivante dall'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato sia a persone e cose dell'Amministrazione appaltante sia a persone e cose di terzi e manleva pertanto l'Agenzia da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo configurata a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esecuzione della fornitura.

A tal fine il soggetto aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà dimostrare di essere provvisto di polizza assicurativa RCT/RCO in corso di validità, a copertura della responsabilità civile per danni causati a persone e cose (intendendosi per terzi l'Amministrazione appaltante, i propri dipendenti, gli studenti e qualsiasi altro utente della Stazione appaltante) e per i rischi che possono derivare dall'esecuzione della fornitura ivi compresa la copertura dei rischi da intossicazione alimentare e/o da avvelenamento e/o da altri danni materiali subiti dai fruitori del servizio di ristorazione causati dalle derrate fornite dal soggetto aggiudicatario.

La copertura assicurativa deve essere esente da franchigia.

La descrizione della fornitura oggetto del presente appalto dovrà chiaramente essere contenuta nelle "attività assicurate" della sopra citata polizza.

4.3 PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad applicare integralmente a favore dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per le località dove sono eseguite le prestazioni; a

rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché quelle connesse al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s. m. e i.

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà disposto, su presentazione di **fattura mensile** per tutti gli ordini effettuati nel mese precedente, entro il termine di 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura per i prodotti deteriorabili, entro 60 giorni per tutti gli altri prodotti, previo accertamento da parte di Afol della corretta esecuzione della fornitura in termini di quantità e qualità rispetto agli ordini effettuati.

Le parti concordano che il saggio degli interessi per il ritardato pagamento è determinato in misura pari all'interesse legale (art. 1284 c.c.) vigente pro-tempore, senza alcuna maggiorazione. Le parti concordano inoltre di ritenere a pieno titolo sospeso il termine di cui sopra qualora entro il 45° giorno dal ricevimento della fattura Afol Metropolitana provveda a formalizzare all'impresa in maniera motivata puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile.

Le parti contraenti concordano di individuare per la generalità dei casi che, quale data di ricevimento della fattura o nota di addebito, si intende a pieno titolo ed effetti la data riportata nel documento contabile da parte del protocollo di Afol Metropolitana.

La fattura dovrà essere intestata a: AFOL METROPOLITANA - Via Soderini, 24 - 20146 Milano (P. IVA n. 08928300964).

Ai fini della fatturazione elettronica, il codice univoco è il seguente: A4707H7.

Le fatture dovranno essere predisposte in base al meccanismo dello Split Payment come da D.L. 148 del 16/10/2017 convertito con legge n. 172 del 04/11/2017 (G.U. n. 284 del 05/12/2017). Dovrà quindi essere aggiunta in calce alle fatture stesse la dicitura: "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17 - ter del Dpr n. 633/1972". L'importo dell'IVA deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dalla Stazione Appaltante all'Erario.

Si conviene la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario. Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio interrompono il termine di ammissione a pagamento delle fatture.

Qualora l'appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, l'Amministrazione sospenderà il pagamento del corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.

Qualora l'impresa non adempia, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

I pagamenti stessi saranno disposti a mezzo mandati diretti intestati all'Impresa appaltatrice.

L'impresa si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Tracciabilità dei pagamenti

- In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

- In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

- A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

- La stazione appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, la stazione appaltante provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'appaltatore è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (subfornitura, nolo ecc...) al momento della ricezione della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.

- Al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

- Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

La liquidazione dei corrispettivi dovuti al soggetto aggiudicatario è altresì subordinata alla regolarità del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) che l'Agenzia provvederà ad acquisire direttamente presso gli organismi competenti.

6. INADEMPIMENTO E PENALI

Nel caso in cui una o più partite di merci siano dichiarate inaccettabili in quanto non corrispondenti alle caratteristiche previste dalla vigente normativa e dal presente Capitolato, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere all'immediato ritiro, senza obiezioni, delle quantità contestate. L'Amministrazione appaltante potrà, a suo esclusivo giudizio, chiedere al soggetto aggiudicatario altra quantità in sostituzione di quella rifiutata oppure provvedere direttamente presso altro fornitore.

Nel primo caso il soggetto aggiudicatario dovrà prestarsi all'immediata sostituzione della merce rifiutata, restando impregiudicati gli effetti negativi sull'organizzazione del servizio stesso; per l'eventuale danno arrecato, l'Amministrazione appaltante avrà la facoltà di rivalersi sul soggetto aggiudicatario o mediante trattenuta sui crediti del soggetto medesimo per somministrazioni già eseguite o sulla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Nel secondo caso il soggetto aggiudicatario dovrà rimborsare l'Amministrazione appaltante.

In entrambi i casi, il soggetto aggiudicatario dovrà ritirare la quantità di merce non ritenuta accettabile e, in pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del soggetto aggiudicatario senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione appaltante per eventuali degradamenti o deprezzamenti che la merce in giacenza possa subire.

Eventuali contestazioni riguardanti le forniture saranno risolte dai responsabili di ciascuna sede, d'intesa con il responsabile del procedimento; qualora non si addivenisse alla loro risoluzione, la questione sarà rimessa al direttore dell'Agenzia.

Oltre a quanto sopra espresso, qualora siano rilevati inadempimenti da parte del soggetto aggiudicatario, irregolarità nell'esecuzione della fornitura, violazioni di obblighi previsti nel presente Capitolato l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalità riferibili alle sotto indicate tipologie di non conformità.

Per:

- Ritardo nella consegna,
- mancata consegna delle derrate ordinate,
- mancato rispetto degli standard merceologici,

- non corrispondenza della merce consegnata rispetto a quella ordinata,
- non corrispondenza del peso netto della merce consegnata con quello dichiarato nelle bolle d'accompagnamento,
- non conformità tra merce consegnata e la dichiarazione riportata sul documento di accompagnamento,
- confezionamento delle derrate alimentari non conforme ai parametri del Capitolato e alla legislazione vigente in materia;
- non rispetto delle condizioni igieniche degli automezzi adibiti al trasporto delle derrate alimentari, come previsto dalle leggi vigenti;

viene applicata una penale corrispondente a:

- € 25,00 per acquisti riferiti all'ordinativo oggetto della consegna il cui importo sia inferiore ad € 250,00;
- € 50,00 per acquisti riferiti all'ordinativo oggetto della consegna il cui importo sia compreso tra € 250,01 e € 500,00;
- € 100,00 per acquisti riferiti all'ordinativo oggetto della consegna il cui importo sia compreso tra € 500,01 ed € 1.000,00.
- € 200,00 per acquisti riferiti all'ordinativo oggetto della consegna il cui importo sia pari o superiore ad € 1.000,01.

Le inadempienze riscontrate saranno debitamente contestate per iscritto al soggetto aggiudicatario il quale, entro 3 giorni lavorativi dalla contestazione, dovrà fornire le proprie giustificazioni che saranno oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione appaltante. In mancanza di alcuna giustificazione nei termini suddetti, l'Amministrazione appaltante procederà all'applicazione delle penali stabilite.

L'importo della penale applicata verrà detratto dal pagamento della fattura emessa per crediti maturati a favore del soggetto aggiudicatario oppure escusso dalla cauzione definitiva.

7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -

Clausole risolutive espresse

- L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta concessionaria, nei seguenti casi:

- applicazione di quattro penali;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- subappalto non espressamente autorizzato;
- accertamento della sussistenza in capo alla Ditta, di una delle condizioni di cui all'art.80 D.Lgs.n.50/2016;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente ridottasi, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria;

Nel caso di sospensione del servizio di consegna delle forniture per un periodo anche non continuativo superiore a tre giorni, l'Agenzia potrà risolvere il contratto, secondo la disciplina di cui all'art. 7 del presente Capitolato.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

8. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È vietata, da parte dell'aggiudicataria, la cessione anche parziale del contratto.

I crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Ente possono essere ceduti previa notifica all'Amministrazione.

9. NORME GENERALI

Per quanto non indicato nel presente capitolato, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nonché la lettera di invito.

10. FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria competente.

Il Foro di Milano è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti.